

**Allegato A**

**CRITERI GENERALI DEL  
*CONTRATTO PER DIFFERENZE A DUE VIE (CD2V)*  
DA ASSOCIARE ALLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO**

## Allegato A

### Definizioni:

- a. *Differenza Giornaliera* è la differenza relativa a ciascun giorno G del periodo di riferimento fra il prezzo effettivo e il prezzo di riferimento;
- b. *periodo di iniezione* è il periodo della fase di iniezione per il quale l'utente acquisisce prestazione di iniezione con il conferimento della capacità di stoccaggio cui è associato il CD2V;
- c. *periodo di riferimento* è il periodo compreso tra l'1 novembre 2022 e il 31 marzo 2023
- d. *prestazione giornaliera* è la prestazione definita, per ciascun giorno G del periodo di riferimento, come prodotto fra il profilo giornaliero e la quantità effettiva;
- e. *prezzo PSV* è i) se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi bid e offer "Day-Ahead", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; ii) se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi bid e offer "Weekend", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren;
- f. *prezzo effettivo* è, per ciascun giorno G del periodo di riferimento, la differenza fra:
  - 1) il prezzo PSV del giorno G o la componente  $C_{MEM,t}$  di cui all'articolo 6 del TIVG definita dall'Autorità per il trimestre cui appartiene il giorno G; e
  - 2) il prezzo medio di approvvigionamento;
- g. *prezzo medio di approvvigionamento* è il prezzo PSV di ciascun giorno del periodo di iniezione moltiplicato per il profilo giornaliero di iniezione;
- h. *prezzo di riferimento* è definito ai sensi del punto 9 della deliberazione 189/2022/R/gas;
- i. *profilo giornaliero di erogazione* è il profilo definito ai sensi del punto 6 della deliberazione 189/2022/R/gas per ciascun prodotto di stoccaggio e ciascuna impresa di stoccaggio;
- j. *profilo giornaliero di iniezione* è il profilo definito ai sensi dei punti 7 e 8 della deliberazione 189/2022/R/gas per ciascuna procedura di conferimento;
- k. *utente assegnatario* è l'utente che, avendo i requisiti previsti dalla deliberazione 189/2022/R/gas richiede l'associazione del CD2V alla capacità di stoccaggio che gli è stata conferita;
- l. *quantità contrattuale* è l'energia, espressa in MWh, per il quale con riferimento ad una procedura di conferimento di capacità di stoccaggio, l'utente sottoscrive il CD2V. La quantità contrattuale non può essere superiore alla capacità conferita all'utente nella medesima procedura;
- m. *quantità effettiva* è la minore fra la quantità contrattuale e l'energia, espressa in MWh, risultante nella giacenza associata alla capacità di stoccaggio con riferimento alla quale l'utente ha sottoscritto il CD2V all'1 novembre 2022 e determinata in conformità al punto 2 della deliberazione 189/2022/R/gas.

### Criteri generali:

## **Allegato A**

1. In relazione a ciascun giorno del periodo di riferimento:
  - l'utente assegnatario si impegna a pagare al responsabile del bilanciamento, se positiva, la Differenza Giornaliera, moltiplicata per la prestazione giornaliera del giorno G, nonché la differenza tra quantità contrattuale e quantità effettiva moltiplicata per il premio giacenza;
  - il responsabile del bilanciamento si impegna a pagare all'utente assegnatario, se negativa, la Differenza Giornaliera, moltiplicata per la prestazione giornaliera del giorno G.
2. I pagamenti sono effettuati con le modalità e tempistiche previste nel contratto e comunque entro il 15 del mese successivo a quello cui appartiene il giorno G.
3. L'utente assegnatario è tenuto a presentare le garanzie finanziarie idonee alla copertura degli importi dovuti al responsabile del bilanciamento secondo le disposizioni dal medesimo definite.
4. In caso di mancato pagamento da parte dell'utente assegnatario degli ammontari dovuti o in caso di mancata presentazione delle garanzie richieste, il responsabile del bilanciamento ha titolo a ricevere al PSV da parte dell'impresa di stoccaggio interessata a valere sulla giacenza dell'utente assegnatario una quantità di energia pari alla prestazione giornaliera. Il responsabile del bilanciamento procede alla vendita di tali quantitativi presso il mercato organizzato del GME e, in luogo di quanto previsto al punto 2, riconosce all'utente assegnatario, ovvero ad altro soggetto che avendo avuto dall'utente assegnatario tale gas in garanzia ne ha acquisito la disponibilità, un ammontare pari al saldo netto fra:
  - a. la somma dei proventi della vendita del gas ed eventuali importi di cui alla lettera b, del punto 2 per ciascun giorno G;
  - b. la somma di eventuali importi dovuti dall'utente che non siano stati pagati e che non risultino coperti dalle garanzie prestate e eventuali importi di cui alla lettera a. del punto 2 per ciascun giorno G.
5. Le imprese di stoccaggio assicurano che l'utente assegnatario disponga in ciascun giorno G della fase di erogazione di un volume di gas in stoccaggio pari o superiore alla somma, estesa a tutti i giorni dal giorno successivo a G sino al 31 marzo 2022, del prodotto fra profilo giornaliero di erogazione e quantità effettiva.